



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO** in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto regolamento il quale prevede che l'offerta formativa delle Istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole individuate, in prima applicazione, nella tabella A allegata allo stesso regolamento;
- VISTO** il comma 3 del suddetto articolo 5 il quale stabilisce che, in prima applicazione, i corsi di primo livello sono istituiti nelle suddette scuole mediante trasformazione dei corsi già attivati, anche in via sperimentale, ed in conformità ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 9 del citato regolamento;
- VISTO** altresì, l'articolo 9 del citato regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative e i relativi crediti, sentito il CNAM;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 30 settembre 2009, n. 126, con il quale sono individuati i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 3 febbraio 2010, n. 22, con il quale sono stati definiti, in applicazione dell'art.3 *quinquies* del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009 n. 1, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, nonché le corrispondenze tra le attuali classi di concorso e i settori artistico disciplinari, già definiti con il predetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 126;
- ESAMINATA** la proposta dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, approvata dal Consiglio Accademico nella seduta del 9 dicembre 2013, relativa alla



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

trasformazione dei corsi triennali di primo livello in “Recitazione” e in “Regia” appartenenti, rispettivamente, alle Scuole di Recitazione e di Regia;

VERIFICATA in assenza del CNAM, la corrispondenza dei piani di studio dei corsi in questione ai contenuti di cui al predetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 febbraio 2010, n. 22;

RITENUTO pertanto, di dover procedere al riordino, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, dei suddetti corsi triennali di primo livello, già attivati dall'Accademia Nazionale di Arte Drammatica;

DECRETA:

Art. 1

1. I corsi triennali di primo livello in “Regia” e “Recitazione” appartenenti, rispettivamente, alle Scuole di Regia e di Recitazione, già attivati dall'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, sono riordinati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212.
2. I programmi didattici e gli obiettivi formativi dei corsi sono determinati negli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. L'Accademia Nazionale di Arte Drammatica garantisce agli studenti già iscritti ai corsi istituiti in base al precedente ordinamento la conclusione degli stessi, o il diritto di opzione per l'iscrizione ai nuovi corsi, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.
2. L'Accademia Nazionale di Arte Drammatica è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso didattico e sui contenuti dello stesso.

Roma,

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini